



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.432/15/CONS

**DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(proc. n. 2634/15/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’art. 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante “*Informativa economica di sistema*”, come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l’art. 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell’anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell’ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 18/15/DCA del 20 marzo 2015, notificato alla Regione Piemonte in data 24 marzo 2015 (prot. n. 29628/2015);

VISTA la Delibera n. 97/15/CSP, del 21 maggio 2015, con la quale la Regione Piemonte è stata sanzionata per aver violato, con riferimento all’esercizio finanziario 2013, l’art. 41, comma 1, del *Tusmar*, quanto alla quota relativa all’emittenza radiotelevisiva locale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi n. 18/15/DCA, questa Autorità ha contestato alla Regione Piemonte (di seguito denominata REGIONE) la violazione dell’art. 41, comma 1, del *Tusmar*, quanto alla quota relativa alla stampa quotidiana e periodica.

Sulla base delle informazioni fornite dalla REGIONE, in particolare, la stessa avrebbe destinato alla stampa quotidiana e periodica quote inferiori alle percentuali normativamente previste. E precisamente:

- nell’esercizio finanziario 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 223.166,40, pari al 28 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 808.853,89).

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l’art. 41, comma 1, del *Tusmar* nella parte in cui si prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario [...] per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”.

Appare opportuno ricordare che, nei confronti della regione Piemonte, è già stato avviato (cont./44/14/DISM) un procedimento (n. 2606/14/FS) per la violazione

dell'art. 41, comma 1, del *Tusmar*, quanto alla quota relativa all'emittenza radiotelevisiva locale, che si è concluso con una ordinanza di ingiunzione (delibera n. 97/15/CSP).

La ragione dell'avvio di una nuova contestazione va ravvisata nella circostanza che, nel corso del procedimento n. 2606/14/FS, la REGIONE ha inviato un nuovo modello EP (di seguito denominato secondo modello EP), in sostituzione del precedente, dal quale è emersa anche la violazione della quota relativa alla stampa quotidiana e periodica.

2. Deduzioni della REGIONE e approfondimenti istruttori

Con nota del 2 aprile 2015, acquista con prot. n. 35734/2015, la REGIONE ha richiesto una proroga di tre giorni per la produzione di scritti difensivi rispetto al termine indicato nell'atto di contestazione.

In accoglimento della richiesta della REGIONE, l'Autorità ha comunicato la sospensione del procedimento ai fini dell'acquisizione della documentazione predetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, del *Regolamento* (prot. n. 35813/2015).

Con nota acquisita al protocollo in data 14 aprile 2015 (prot. n. 37332/2015), la Regione Piemonte ha inviato un nuovo modello EP riferito all'esercizio finanziario 2013, in sostituzione dei precedenti già inviati (di seguito denominato terzo modello EP).

Sulla base dei dati in esso contenuti risultava destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 40.000,00 e alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 223.166,40 pari, rispettivamente, al 9 per cento e al 51 per cento del totale (438.843,30).

Le ragioni che hanno indotto all'invio di nuovi dati sono indicate dalla REGIONE nella nota del 10 aprile 2015 (prot. 36762/2015), nella quale si osserva che: *“L'impegno inserito nel modello EP per le emittenti radiofoniche e televisive (euro 410.019,59) si riferisce all'attuazione del progetto Piemonte+. Una più approfondita analisi dei suoi contenuti ha permesso di capire che la somma complessivamente impegnata serviva soprattutto per la copertura dei costi tecnici, mentre solo in minima parte poteva essere considerata come spesa pubblicitaria e promozionale. Infatti, come dichiarato in una nota agli atti di questa amministrazione del Consorzio TV, l'associazione temporanea di emittenti televisive locali che ha realizzato Piemonte +, la somma relativa a spese pubblicitarie e promozionale ammonta ad euro 40.000 ed è quella che viene conteggiata nella nuova versione del modello EP che vi è stata inviata. Alla luce di queste considerazioni, si richiede che venga dichiarata la non sussistenza della violazione da voi contestata”*.

Con nota del 3 giugno 2015 (prot. n. 47516/2015), l'Autorità ha inviato una richiesta di chiarimento alla Regione invitandola a:

- precisare le ragioni per le quali nel modello EP inviato, alla voce chiusura esercizio finanziario, è indicata la data del 30 novembre 2013 e non quella del 30 dicembre, come viceversa richiesto dall'art. 1.2 della *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*;
- indicare, per ciascuno dei capitoli individuati nel modello EP, le singole somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale;
- indicare le ragioni che hanno indotto a sostituire, una terza volta, i dati contenuti nei modelli EP.

Al fine di acquisire le informazioni richieste, l'Autorità comunicava la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, del *Regolamento*.

Con nota del 10 giugno 2015 (prot. n. 48889/2015), la REGIONE ha osservato quanto segue: «*il modello EP inviatovi il 10 aprile u.s. indica alla voce “chiusura esercizio finanziario” il 30 novembre 2013, poiché dopo tale data non potevano essere assunti impegni di spesa, come previsto dalla l.r. n. 7/2001 (legge regionale di contabilità), che all'art. 31, co. 8 recita: “Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli sugli stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendono indispensabili per l'urgenza o per l'indifferibilità”. I capitoli di bilancio sui quali si è attinto per gli impegni indicati nel modello EP sopracitato sono i seguenti: 113168, 138932, 138987, 137551 e 142189 per la voce Quotidiani e periodici; 208044 per la voce Emittenti radiofoniche e/o televisive locali; 138932, 137551 e 138987 per la voce emittenti radiofoniche e/o televisive anche digitali nazionali; 113608, 113498, 113388 e 120926 per la voce altri mezzi di comunicazione*».

Facendo seguito all'esame di detta nota, l'Autorità, in data 17 giugno 2015 (prot. n. 50362/2015) ha inviato un'ulteriore richiesta istruttoria, invitando la REGIONE:

«- a indicare le singole somme impegnate, a fini di pubblicità istituzionale, nei capitoli di bilancio riportati nella nota, separatamente per ciascuna delle voci indicate nel modello EP; ciò al fine di consentire all'Autorità di verificare come la Regione è pervenuta all'individuazione delle somme totali indicate nel modello EP per ogni singola voce (quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e/o televisive locali, emittenti radiofoniche e/o televisive anche digitali nazionali, altri mezzi di comunicazione);

- a specificare, con maggiore dettaglio, in base a quali operazioni matematico-contabili sono stati modificati i valori indicati nei modelli EP del 10 aprile 2015 rispetto a quelli riportati nel modello EP del 16 febbraio 2015. In particolare, poiché, nella nota acquisita al protocollo in data 14 aprile 2015 (prot. n. 37332/2015) – a giustificazione della sostituzione del precedente modello EP - si osserva che “l'impegno inserito nel modello EP per le emittenti radiofoniche e televisive (euro 410.019,59) si riferisce all'attuazione del progetto Piemonte+. Una più approfondita analisi dei suoi contenuti ha permesso di capire che la somma complessivamente impegnata serviva soprattutto per la copertura dei costi tecnici, mentre solo in minima parte poteva essere considerata come spesa pubblicitaria e promozionale (...)”:

- fornire il dettaglio delle spese effettuate per la copertura dei costi tecnici relativi all'attuazione del progetto Piemonte+ e per la spesa pubblicitaria e promozionale vera e propria, indicando, altresì, i capitoli di bilancio su cui insistevano i rispettivi importi (e per quale ammontare) e i titoli giustificativi dei relativi atti di impegno; con particolare riferimento alle spese sostenute per finanziare il progetto Piemonte+, per la parte riconducibile alla pubblicità istituzionale, a chiarire, con maggiore dettaglio rispetto a quanto già osservato nella nota del 23 dicembre 2014, in cosa è consistita la relativa attività e, sotto quali aspetti, essa possa essere considerata riconducibile alla pubblicità istituzionale, alla luce dei criteri indicati nell'articolo 1.1 del d.p.c.m. recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”».

Si invitava la REGIONE a produrre le informazioni predette entro e non oltre il 2 luglio 2015, e si comunicava, conseguentemente, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, del *Regolamento*;

In data 1 luglio 2015 (prot. n. 53923/2015) la REGIONE produceva una nota nella quale osservava quanto segue: in riferimento alla pubblicità istituzionale *“la ripartizione delle somme impegnate nel 2013, come riportato nel modello EP, è la seguente:*

Quotidiani e periodici

Cap.113168 euro 53.980,60

Cap.138932 euro 66.463,78

Cap.138987 euro 77.894,81

Cap.137551 euro 23.477,01

Cap.142189 euro 1.850,00

Emittenti radiofoniche e televisive locali

Cap.208044 euro 40.000,00

Emittenti radiofoniche e/o televisive anche digitali nazionali

Cap.138932 euro 8.740,7937

Cap.138987 euro 10.321,7642

Cap.137551 euro 3.110,9421

Altri mezzi di comunicazione

Cap.113608 euro 23.742,00

Cap.113498 euro 27.894,00

Cap.113388 euro 8.364,00

Cap.120926 euro 16.640,00

Cap.138932 euro 23,652,00

Cap.138987 euro 27.930,00

Cap.13755 euro 8.418,00”.

Con riferimento ai contenuti del progetto Piemonte +, inoltre, la REGIONE sottolinea quanto segue: *“Come già riferito nelle comunicazioni precedenti, Piemonte + si è configurato come un insieme di servizi interattivi, di riprese dai palazzetti dello sport collegati, di interviste ad atleti e responsabili di associazioni sportive, di format specifici su sport e benessere, educazione alla sana attività fisica con lo scopo di valorizzare gli sport non professionistici e rappresentare la cultura, il territorio, l'economia e l'enogastronomia del Piemonte.*

In questo contesto, nel palinsesto quotidiano del canale venivano offerte agli spettatori di Piemonte+ una serie di informazioni previste anche dall'articolo 1.1 del d.p.c.m. recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2995, n.17”: attività della Regione e suo funzionamento; provvedimenti adottati dalla

Giunta e dal Consiglio regionale; servizi pubblici presenti sul territorio; accesso ai finanziamenti ed ai contributi previsti dai fondi strutturali europei e dai bandi emanati dai vari Assessorati; visibilità agli eventi ed alle manifestazioni di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

L'attività di promozione della Regione è stata calcolata nel 9,75 per cento del tempo totale di trasmissione, ed è per questo motivo che è stata inserita una spesa di 40,000 euro all'interno dei 410019,59 euro impegnati per il finanziamento del progetto sul capitolo di bilancio n. 208044 (determine dirigenziali n. 209 del 6 novembre 2013 e n. 251 del 25 novembre 2013).

Il resto della somma va invece ascritto alla copertura delle spese tecniche per la creazione di un centro servizi per la raccolta, catalogazione ed editing dei contenuti e con funzione di regia principale, l'acquisto e manutenzione delle apparecchiature necessarie, nonché per l'organizzazione e produzione delle trasmissioni di un progetto che, è bene ricordare, è stato affidato alla società Consorzio Tv srl di Torino, vincitrice di apposita gara a procedura aperta indetta dalla Regione con la determina n.216 del 30.10.2008".

3. Valutazioni dell'Autorità

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto dell'art. 41 del *Tusmar* si fondava su dati non corretti.

La REGIONE, invero, nel corso del procedimento, ha provveduto all'invio di un nuovo modello EP in sostituzione di quello sulla base del quale era stata avviata la contestazione, che conteneva - come chiarito dalla REGIONE - errori di rendicontazione delle somme spese.

La REGIONE, in particolare, aveva erroneamente imputato a titolo di spese per pubblicità istituzionale somme finalizzate alla copertura per costi tecnici e altre spese comunque non riconducibili alla pubblicità istituzionale ai sensi della *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*.

CONSIDERATO che l'aggiornamento dei dati nel corso del procedimento è stato effettuato conformemente ai criteri individuati nella *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2634/2015/FS avviato nei confronti della Regione Piemonte, per violazione dell'art. 41, comma 1, del *Tusmar*, quanto alla quota relativa alla stampa quotidiana e periodica, con riferimento all'esercizio finanziario 2013.

La presente delibera è notificata alla REGIONE e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani